



IMPOSTE SUL REDDITO

CPB: l'adeguamento della proposta di concordato alle informazioni fornite dai contribuenti

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

Scopri di più

Una volta pubblicato il **D.M. 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA)** e il **D.M. 15.7.2024 (c.d. D.M. CPB Forfetari)**, di approvazione delle specifiche metodologie, in base alla quale l'Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di **reddito di impresa, ovvero di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, una **proposta di concordato**, e preso atto delle **modifiche** apportate dal **D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024**, di istituzione del concordato preventivo biennale, commentate dall'Agenzia delle entrate con la [**circolare n. 18/E/2024**](#), puntiamo la nostra attenzione sulla possibilità di **adeguare la proposta di concordato**, per tenere conto delle **informazioni fornite dal contribuente**.

La norma base è costituita dall'[**articolo 8, D.Lgs. 13/2024**](#), come modificato dal D.Lgs. 108/2024, che prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, **appositi programmi informatici** per l'acquisizione dei dati necessari per l'**elaborazione della proposta** di CPB.

In estrema sintesi, utilizzando il software messo a disposizione, il contribuente può:

- **inserire i dati** necessari;
- **calcolare la proposta** di concordato;
- **accettare la proposta entro il 31.10.2024**.

Tale termine è perentorio. Infatti, ai fini dell'accettazione della proposta di CPB, non trova applicazione l'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, in base al quale sono **valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine**.

Per i soggetti ISA, **l'articolo 5, D.M. 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA)** prevede che il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, **possa comunicare** all'Agenzia delle entrate la presenza di **possibili eventi straordinari**, di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare, in modo ancora più puntuale, la proposta di concordato.



Si tratta, in particolare, di rendere noto se, **nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**, prima della elaborazione della proposta di CPB, si siano verificati eventi straordinari **idonei a condizionare il regolare svolgimento dell'attività economica**, sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale. *“Più in dettaglio sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta, sospensioni pari ad almeno 30 giorni”*.

Laddove venga comunicata tale circostanza, **le proposte sono ridotte**:

1. in misura pari al **10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la **sospensione** dell'attività economica per un periodo compreso tra **30 e 60 giorni**;
2. in misura pari al **20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la **sospensione** dell'attività economica per un periodo **superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni**;
3. in misura pari al **30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la **sospensione** dell'attività economica **per un periodo superiore a 120 giorni**.

Gli eventi straordinari – **osserva la [circolare n. 18/E/2024](#)** - sono riconducibili, stante quanto previsto dal DM 14.6.2024 (c.d. D.M. CPB ISA), alle medesime **situazioni eccezionali** che, se verificatesi in corso di CPB, laddove si riscontri una **contrazione delle basi imponibili effettive** rispetto a quelle oggetto di concordato in misura **eccedente il 30%**, comportano la **cessazione dello stesso CPB** ([articolo 19, D.Lgs. 13/2024](#)).

E **l'articolo 4, D.M. 14.6.2024** (c.d. **D.M. CPB ISA**) ha individuato le **seguenti fattispecie** sintomatiche della presenza di **circostanze eccezionali**:

1. **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli [articoli 7, comma 1, lettera c](#)), e [24, comma 1, D.Lgs. 1/2018](#);
2. **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:
 1. **danni ai locali** destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. **danni rilevanti alle scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. **l'impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell'attività;
 4. la **sospensione dell'attività**, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
3. **liquidazione** ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
4. cessione in affitto dell'unica azienda;
5. **sospensione dell'attività ai fini amministrativi**, comunicata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
6. **sospensione dell'esercizio della professione**, dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Anche per i forfetari - **articolo 4, D.M. 15.7.2024** (cd. **D.M. CPB Forfetari**) – è prevista la



possibilità per il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, di comunicare all'Agenzia delle entrate la **presenza di possibili eventi straordinari**.

Più in dettaglio, sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta **sospensioni almeno pari o superiori a 30 giorni**.

Anche in questi casi, laddove venga comunicata tale circostanza, le **proposte sono ridotte**:

1. **in misura pari al 10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso **tra 30 e 60 giorni**;
2. **in misura pari al 20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a **60 giorni e fino a 120 giorni**;
3. c. **in misura pari al 30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un **periodo superiore a 120 giorni**.

Si rammenta, infine, che, in data 8.10.2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la **L. 7.10.2024 n. 143**, di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) che **ha apportato**, all'istituto del concordato preventivo biennale, **due importanti novità**. In particolare, in sede di conversione in legge del citato D.L. 113/2024, **è stato introdotto**:

1. il nuovo articolo 2-ter, che riduce alla **metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie**, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale, se:
 - la proposta di concordato preventivo biennale **non è stata accolta**;
 - si è verificata la **decadenza dal concordato biennale** per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
 - per i periodi d'imposta 2018-2022 i contribuenti non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo articolo 2-quater, oppure questo **è decaduto**;
2. il nuovo articolo 2-quater, che disciplina [il nuovo istituto del ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale](#).